



Dott. ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI ESTERZILI

PROVINCIA DI CAGLIARI.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 Data 13/03/2018	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione relativa alla reimputazione parziale dei residui ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2 al medesimo decreto, punto 9.1
---	---

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di Marzo, la Dott.ssa Saramaria Carcangiu, nella sua qualità di organo di Revisore dei Conti del Comune di Esterzili è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09/03/2018 avente ad oggetto: "Riaccertamento per esigibilità esercizio 2018"

Esaminata la proposta di variazione al bilancio dell'esercizio 2017 e al bilancio di previsione 2018 trasmessa dal servizio finanziario, funzionale alla reimputazione parziale dei residui non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

Considerato che dagli atti inviati si ravvisa " la necessità di apportare alcune variazioni di bilancio 2017/2019 fra gli stanziamenti riguardanti in fondo pluriennale vincolato(FPV) e gli stanziamenti correlati alle spese di cui all'allegato "A", in termini di competenza, in considerazione del nuovo crono programma di realizzazione degli interventi programmati, e pertanto la necessità di modificare, in base ai nuovi principi di contabilità armonizzata, l'imputazione contabile degli impegni di spesa all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e quindi consentire nel 2018 il pagamento delle relative spese;"

Richiamato il punto 9.1 del principio contabile All. 4/2 del D.Lgs 118/2011 che letteralmente stabilisce:

- Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera di giunta comunale di riaccertamento dei residui, prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;
- Si conferma che il principio contabile All. 4/2 del D.Lgs 118/2011, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche in corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione;



Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

- In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di Giunta Comunale;

•
Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

